

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2579)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4454)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1963*

**Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1963.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con riduzione di pari importo del capitolo 429 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.